

STATUTO FONDAZIONE ASM - ENTE FILANTROPICO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore, denominata “**Fondazione ASM Brescia - ente filantropico**”, ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Brescia, Piazza del Vescovato n. 3.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

Art. 2

Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o della generalità delle attività filantropiche di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare attenzione agli ambiti dell'assistenza sociale e a quello vasto dell'educazione, dell'istruzione, della cultura e della ricerca, e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, anche con riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM. La Fondazione opera principalmente nei territori in cui si è sviluppata l'attività della stessa.

Art. 3

Attività

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi, rendite e contributi con modalità volte a sostenere tanto singole iniziative di carattere culturale, educativo, scientifico e sociale, quanto a favorire progettualità finalizzate al consolidamento e allo sviluppo nel lungo periodo delle imprese sociali, degli enti di Terzo Settore e in generale di enti senza scopo di lucro, destinatari del suo intervento, quando possibile promuovendo, sostenendo e accompagnando forme di collaborazione in cui siano coinvolti vari soggetti, anche pubblici. A tal fine, coerentemente con l'art. 37 del Codice del Terzo Settore, potrà intervenire a favore dei beneficiari anche affiancando a erogazioni di denaro la messa a disposizione di servizi, anche d'investimento, non remunerati.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Fondazione opera nei territori di Brescia e Bergamo, ma potrà sostenere anche iniziative che da questi territori si diramino a livello nazionale o internazionale.

La modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di euro 100.000,00 (centomila) concessa in sede di costituzione dalla fondatrice "ASM Brescia S.p.A."

Il patrimonio è destinato al perseguimento delle finalità istituzionali e come tale deve essere coerentemente gestito. Può essere incrementato attraverso:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- destinazione a patrimonio di eventuali saldi attivi di gestione.

Art. 5

Entrate

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti, a vario titolo e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, dalle attività, anche secondarie e connesse, esercitate dalla Fondazione.

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario Generale
- il Revisore dei Conti

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, secondo le decisioni del nominante Presidente di A2A S.p.A.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Presidente dell'organo amministrativo di A2A S.p.A., sentito il Sindaco di Brescia, ad eccezione di un componente per il quale occorre sentire il Sindaco di Bergamo.

Gli incarichi sono di norma espletati a titolo gratuito. In relazione a specifiche attività operative, possono essere previsti compensi nei limiti indicati dal Presidente di A2A S.p.A. Sono in ogni caso rimborsabili, anche in forma forfettaria, le eventuali spese sostenute nell'espletamento del mandato.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede

a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio da quello di nomina e possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- non siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento il soggetto competente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o un suo delegato.

Art. 9

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere:

- a) di eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) di approvare eventuali regolamenti interni;
- i) di nominare il Segretario Generale;
- j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 17;
- k) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna con cadenza almeno trimestrale nonchè ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima in via ordinaria e almeno 24 ore prima per esigenze straordinarie. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la

trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e provvede alla stesura del verbale; in caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente, per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe al Segretario Generale nonché a singoli membri del Consiglio.

Art. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Egli gestisce la struttura operativa, anche avvalendosi di collaborazioni

esterne, è responsabile del buon andamento dell'amministrazione e provvede, d'intesa col Presidente:

- alla formulazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla gestione della attività ordinaria della Fondazione e alla attuazione dei programmi e progetti deliberati dal Consiglio;
- alla messa a punto e alla gestione di adeguati strumenti di controllo e valutazione circa le attività della Fondazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art. 14

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nell'apposito registro, è nominato dal Presidente di A2A S.p.A., è monocratico e, laddove sia necessario ai sensi di legge, svolge anche le funzioni di organo di controllo, così come disposto dagli Artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/17.

Resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile e può essere revocato per giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione ed i compiti a lui attribuiti sono:

- vigilare sulla gestione finanziaria, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- effettuare verifiche trimestrali sulla corretta tenuta della contabilità;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico

Art. 15

Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 16

Bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del

Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. I documenti saranno depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Entro il mese di novembre, il Presidente e gli uffici amministrativi redigono la bozza di bilancio preventivo per l'anno successivo che sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

La documentazione deve essere depositata presso la sede della Fondazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultata da ogni avente diritto.

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, sentita A2A S.p.A. e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto disposto dalle norme di legge vigenti.

Art. 18

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 19

Disposizioni transitorie

L'inserimento della denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.